



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE

n. 60 del 01/06/2020

OGGETTO:

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - DISCIPLINA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLA MASCHERINA DI PROTEZIONE E REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 52 DEL 4.5.2020

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza N. 46 del 26.4.2020 a mezzo della quale, al fine di ridurre il rischio di ulteriore diffusione dell'epidemia da COVID-19, veniva imposto l'obbligo, fino alla data del 3.5.2020, a tutte le persone circolanti nel territorio del Comune di Taggia di indossare correttamente una mascherina di protezione facciale:

- All'interno degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (ad. es. esercizi commerciali ed artigianali, uffici postali, banche, stazioni, ecc.);
- Nelle aree pubbliche e private adiacenti agli edifici di cui sopra, per il tempo di attesa necessario ad accedervi;
- Sui mezzi di trasporto pubblici, compresi taxi e auto a noleggio con conducente, nonché negli spazi pubblici riservati alle fermate dei mezzi medesimi, esonerando esclusivamente i soggetti in particolari condizioni di salute attestate da specifica certificazione medica e determinanti una situazione di intolleranza;

VISTA altresì la propria precedente ordinanza N. 50 del 3.5.2020 a mezzo della quale, nell'ottica di contenere il contagio e in relazione alle modifiche introdotte su scala nazionale dal DPCM 26.4.2020, sono state adottate, a far data dal 4 Maggio 2020 e fino a successiva revoca, le seguenti nuove disposizioni in ordine all'utilizzo delle mascherine protettive:

- Nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, piazze, strade, giardini del territorio comunale,
- All'interno degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (ad. es. esercizi commerciali ed artigianali, uffici postali, banche, stazioni, ecc.);
- Nelle aree pubbliche e private adiacenti agli edifici di cui sopra, per il tempo di attesa necessario ad accedervi;
- Sui mezzi di trasporto pubblici, compresi taxi e auto a noleggio con conducente, nonché negli spazi pubblici riservati alle fermate dei mezzi medesimi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID –

19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020 con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2° a norma del quale:

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

RITENUTO opportuno, in coerenza con il dettato del DPCM 17 Maggio 2020, procedere alla revoca parziale dell'Ordinanza sindacale N. 50 del 3.5.2020 nella parte dedicata all'utilizzo delle mascherine di protezione facciale, ribadendo, pertanto, le indicazioni contenute nel DPCM stesso;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Comune di Taggia;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

- La premessa narrativa viene considerata parte integrante e sostanziale del presente dispositivo del quale costituisce specifica motivazione;
- A far data dal 3 Giugno 2020 viene revocato il punto N. 2 della precedente ordinanza sindacale N. 50 del 3 Maggio 2020;
- A far data dal 3 Giugno 2020 e' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
 - luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto;
 - spazi all'aperto ove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;
- Non è necessario l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei seguenti casi: **a)** soggetti di età inferiore ai sei anni; **b)** soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina; **c)** durante l'espletamento attività motoria e sportiva; È comunque obbligatorio il mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali; **d)** all'aperto fra componenti dello stesso nucleo familiare conviventi anagraficamente anche in caso di distanza inferiore al metro.

La presente ordinanza, preventivamente portata a conoscenza del Sig. Prefetto di Imperia ai sensi dell'art 54, comma 4[^], del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Taggia, affissa in luoghi pubblici e diffusa con ogni altro utile mezzo di comunicazione.

DISPONE

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Prefettura/UTG di Imperia, al Responsabile del servizio Protezione civile comunale/Polizia locale per l'espletamento degli adempimenti connessi e ai Responsabili dei settori e servizi comunali per quanto di rispettiva competenza;

DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza per conoscenza e competenza alla Provincia di Imperia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale Stazione dei Carabinieri;

CHE le forze dell'Ordine e la Polizia Locale provvedano all'attuazione e al controllo del rispetto della presente ordinanza

AVVERTE CHE ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi e dalle altre norme vigenti;

INFORMA CHE

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

- in attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l'ufficio che ha curato l'istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Protezione civile comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è individuato nel responsabile pro tempore del servizio Protezione civile.

Il Sindaco
- Arch. Mario CONIO -

Documento sottoscritto digitalmente